

Diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite - Cass. Ord. 15277/2019

Successioni "mortis causa" - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili Diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Spettanza al coniuge separato senza addebito - Esclusione - Fondamento.

I diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c. riguardano l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del "de cuius", sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.

Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15277 del 05/06/2019 (Rv. 654226 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0540](#), [Cod_Civ_art_0548](#)